



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Dott. Giuseppe Marziale.....          | Presidente   |
| Avv. Alessandro Leproux.....          | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta..... | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| Prof. Avv. Saverio Ruperto.....       | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore |
| Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....    | Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]  |

nella seduta del 25/02/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso del 15 settembre 2010, il cliente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario, espone che, in data 27 novembre 2009, era stato disposto dal figlio, cointestatario del conto medesimo, un giroconto per l'importo di euro 80.000,00 in favore di altro conto, di cui quest'ultimo era titolare esclusivo e rispetto al quale aveva altresì provveduto a revocare la delega a operare precedentemente conferita al ricorrente.

Presentava, pertanto, reclamo del 1° agosto 2010, lamentando che *«il mio consenso al prelevamento della somma non l'ho potuto esternare in quanto non sono stato avvertito»*, e chiedendo *«il ripristino "sic et simpliciter" della somma in parola sul mio c/c o in alternativa la metà di tale somma "presumendo – fino a prova contraria – le parti di ciascuno con creditore solidale eguali»*.

Con e-mail del 3 settembre 2010, la banca riscontrava il predetto reclamo. Evidenziava l'intermediario che *«l'operazione contestata è stata disposta da suo figlio in qualità di cointestatario con potere di firma disgiunta. Le precisiamo che*

*l'operatività di filiale non prevede di avvisare i restanti cointestatari del conto per i prelievi effettuati in autonomia da uno di essi».*

La questione veniva, quindi, portata all'attenzione dell'ABF. In particolare, a mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio, il cliente lamenta l'«*omessa diligenza da parte del personale della Agenzia nei miei confronti, diligenza che è richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta*», per non essere stato avvertito dell'operazione posta in essere dal figlio. Sottolinea, ancora, che «*le somme depositate su un c/c cointestato siano di proprietà degli intestatari in parti eguali ma di questo non ci si è preoccupati minimamente; si poteva contestare tale somma e girocontare solo la metà*». Conclude, pertanto, chiedendo che gli venga accordato «*il risarcimento richiesto, somma questa pari alla metà di quella trafugata da mio figlio e di cui ero legittimo proprietario*».

Replica l'intermediario depositando controdeduzioni del 5 novembre 2010. Rileva la resistente che «*l'invocata presunzione iuris tantum di comproprietà al 50% del saldo, attiene ai [...] rapporti personali tra contestatari*», e che «*I rapporti tra la banca ed i correntisti, tra cui anche il ricorrente, trovano compiuta e puntuale disciplina nel contratto di conto corrente [...]. In particolare l'art. 13 è esplicito nell'affermare che quando il conto corrente abbia più titolari e ciascuno di essi, come nel caso di specie, abbia la facoltà di operare a firma disgiunta, le disposizioni sul conto potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente e con piena manleva della banca rispetto agli altri*». Sottolineando, quindi, che «*non grava sulla banca alcun onere di informare gli altri titolari né a maggior ragione di richiederne la preventiva approvazione*», l'intermediario conclude con la richiesta di rigetto del ricorso.

## **Diritto**

L'oggetto della presente controversia riguarda la rilevanza che, in relazione alla specificità del caso concreto, assumono gli obblighi di diligenza professionale che incombono sulla banca, pur nella esecuzione di quanto formalmente dovuto.

La valutazione va fatta con particolare riguardo ai limiti da riconoscere al potere di ciascun correntista con firma disgiunta, di compiere operazioni sulle somme depositate in conto corrente, in casi di evidente eccezionalità, con riferimento ad

operazioni che, riguardo al caso concreto, possono ritenersi di straordinaria amministrazione.

Il Collegio osserva in primo luogo che, in linea generale, la banca non può, di norma, rifiutarsi di dar luogo a un ordine con il quale uno dei contestatari con firma disgiunta disponga delle somme depositate in conto.

L'art. 1854 c. c. stabilisce, infatti, che *«nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto»*; mentre l'art. 1292, nel dettare la nozione di solidarietà, prevede, per l'ipotesi del concredito, che *«l'obbligazione è in solido [...] quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori»*. Rispetto, quindi, agli atti di disposizione delle somme presenti sul conto corrente, la posizione dei cointestatari è quella propria dei creditori in solido, con la conseguenza che ciascuno di essi ha diritto di ottenere l'intera prestazione e il conseguimento di essa libera il debitore (la banca) verso tutti i creditori, secondo quanto prescritto dal citato art. 1292, ultima parte. Detto meccanismo, peraltro, risulta attratto dalle stesse condizioni del contratto di conto corrente, il cui art. 13.1 dispone che *«Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari»*. Ne deriva che al figlio del ricorrente, nella qualità di cointestatario del conto a firma disgiunta, non poteva essere contestato il potere di disporre delle somme ivi accreditate, attesa la sua qualità di creditore in solido nei confronti dell'intermediario.

Ciò posto, non può d'altro canto negarsi, ad avviso del Collegio, che detto potere di disposizione deve essere esercitato dal titolare in modo non arbitrario, vale a dire senza pregiudizio dei corrispondenti diritti sulle somme depositate, facenti capo al contitolare del conto. E in ciò si deve ritenere che la banca, nei limiti della diligenza professionale, e della oggettiva evidenza delle situazioni, possa, e anzi debba, esercitare un controllo sugli atti di disposizione che risultino incontestabilmente lesivi, alla stregua di una valutazione condotta su dati di oggettiva apparenza, dell'interesse del cointestatario del conto.

Nel caso di specie, il ricorrente ha affermato – senza che tale allegazione sia stata contestata dall’intermediario – di essere sempre stato il solo titolare del conto a compiere operazioni sullo stesso; mentre, d’altro canto, la stessa macroscopica entità dell’importo trasferito con l’ordine impartito dal figlio del ricorrente, che ha sostanzialmente svuotato il conto corrente, avrebbe dovuto, proprio a causa della sua straordinarietà – giacché compiuta da chi non era solito operare e per importo pari quasi all’intera provvista –, destare allarme nell’intermediario e dunque indurlo a sospendere temporaneamente l’esecuzione dell’ordine, allo scopo di svolgere accertamenti sulla sull’assenza di comportamenti abusivi da parte del richiedente. In quest’ottica, pertanto, non sembra potersi negare una responsabilità della banca, nella misura in cui essa non ha saputo preservare, pur nei limiti di un comportamento ragionevolmente attendibile, l’interesse del ricorrente.

Peraltro, a fronte della prospettata responsabilità della banca, non può non darsi *prevalente* rilevanza, sotto il profilo causale, al comportamento disattento del ricorrente, il quale avrebbe dovuto curare con maggior cautela i propri interessi, adottando misure atte a scongiurare l’iniziativa del figlio, che, a quanto è ragionevole ritenere, non può certo esser stata assunta in maniera imprevedibile e inaspettata.

Sussiste dunque un concorso di colpa tra banca e ricorrente nella causazione dei fatti pregiudizievoli da quest’ultimo lamentati.

Sulla scorta di quanto osservato, il Collegio ritiene che la somma dovuta dalla banca a titolo risarcitorio debba essere determinata complessivamente in via equitativa, alla stregua del considerato concorso di colpa, in misura pari ad euro 5.000,00, da ritenersi comprensiva di rivalutazione e interessi.

Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di euro 5.000,00.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE